



GLI INCONTRI DEL CENTRO STUDI

**LAVORO AUTONOMO E VOLONTARIATO
NELLE A.S.D. E S.S.D.**

Torino, lì 18.12.2018

RELATORI:

CdL Marta Giovannini

CdL Luigino Zanella

Cosa s'intende per "lavoro sportivo"

- Trattandosi di una generalizzazione ricomprende una moltitudine di rapporti fondamentalmente diversi
-
- In noto magistrato, dr. G. Ianniruberto), nel libro "Sport e diritto del lavoro – Torino 2006" ebbe modo di affermare:
- "...se è vero che siamo tutti sportivi, non tutti siamo professionisti dello sport"
-

- Lo sport può essere concepito come un'insieme di attività che coinvolgono abilità di base, fisiche e mentali, tipiche del genere umano, con lo scopo di esercitarle costantemente al fine di migliorarle.
- Ciò comporta che lo sport sia cambiato nel tempo, pur mantenendo la funzione educativa, evolvendosi con le necessità che la vita moderna gli ha fatto assumere, nello show – business.
- Da qui, non solo più attività ludica indirizzata prevalentemente verso l'agonismo ma strumento per la realizzazione di utilità economiche.

Differenza tra concetto di sport e attività motoria.

Distinguiamo pertanto il concetto di sport da quello di attività motoria. La differenza tra le due forme di attività risiede infatti nella maggiore o minore strutturazione e regolamentazione.

L'attività sportiva sarà quella che presenta regole certe che disciplinano la competizione, che deve svolgersi all'interno di un sistema organizzato. Ossia svolta all'interno dell'ordinamento sportivo disciplinato dal CONI attraverso i suoi Enti riconosciuti:

- Federazioni;
- Discipline Sportive Associate;
- Enti di Promozione Sportiva.

ASSOCIAZIONISMO E VOLONTARIATO

La necessità di organizzare le discipline sportive è alla base del nascente Ordinamento Sportivo così come il naturale proliferare dell'**Associazionismo** e del **Volontariato**.

Le Palestre

- L'attività sportiva non agonistica (Rectius Motoria) può svolgersi, all'esterno del mondo CONI, anche nelle "Palestre" che non possiedono il riconoscimento, ai fini sportivi, da parte di questo ente.
- Dette attività sono normalmente disciplinate da leggi regionali e, per quanto riguarda l'aspetto lavoristico, devono far riferimento "esclusivamente" alla disciplina civilistica e art. 2094 e ss per il lavoro subordinato e art. 2222 e ss per quello autonomo (compreso quello parasubordinato).

L'Atleta

L'Atleta, visto come lavoratore (Prestatore/Recettore), è una figura di recente definizione:

- - Pietro MENNEA Atletica Dilettante
- - Dino MENEGHIN Pallacanestro Professionista
- - Mario CIPOLLINI Ciclismo Professionista
- - Alessandro Del Piero Calcio Professionista

L'Atleta è soggetto a due rapporti funzionalmente collegati ma distinti:

- a – Il Tesseramento alla federazione sportiva che ne costituisce atto formale di ingresso nell'Ordinamento Sportivo, che lo abilita all'attività sportiva agonistica in competizioni e gare da esso organizzate, anche per il tramite dell'Associazione Sportiva Dilettantistica (ASD) ove l'atleta si è tesserato;
- b – Il Tesseramento al sodalizio (ASD) di appartenenza che vincola l'atleta alla propria società sportiva per tutta la durata del rapporto, che non può più essere a tempo indeterminato, obbligandolo a svolgere la sua attività sportiva solo per il "Club" di appartenenza al quale si è tesserato.

L'Atleta

Con il tesseramento l'atleta instaura un rapporto contrattuale con la società obbligandosi direttamente al rispetto dello statuto e dei regolamenti del sodalizio, accettando indirettamente le clausole statutarie e regolamentari della federazione.

Nessuno di questi rapporti, vincoli o obblighi può essere di per se riconducibile a quelli di cui agli artt. 2094 o 2222 cc.

Anzi, l'apporto di attività sportive non potrebbe essere considerato una prestazione d'opera tra tesserato e Club di appartenenza, giustificando eventualmente detta attività tra i "redditi diversi" qualora prevedesse compensi, premi o rimborsi, esclusi dagli obblighi previdenziali.

Il regolamento CONI distingue dunque due grandi modi d'esercizio delle attività sportive e, conseguentemente, per individuare le caratteristiche del "lavoro sportivo":

- Quello professionistico;
- Quello non professionistico (preferendolo al termine dilettantistico).

Il legislatore ha definito l'attività sportiva professionistica come "l'esercizio di attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità nell'ambito delle discipline regolamentate dal CONI e che conseguano la qualificazione dalle Federazioni Sportive Nazionali (FSN) secondo le norme emanate dalle Federazioni stesse, con l'osservanza delle direttive stabilite dal CONI per la distinzione dall'attività dilettantistica da quella professionistica".

Principio ribadito nella riforma con il D.Lgs. 242 del 23 luglio 1999 sostituendo però il concetto di attività dilettantistica con quello di attività "non professionistica".

RAPPORTI DI LAVORO

Le associazioni sportive possono instaurare, con i propri collaboratori, qualsiasi tipologia di rapporto di lavoro autonomo, parasubordinato o subordinato, legate anche alla natura associativa dei sodalizi ed alla circostanza che gli stessi sono soggetti dell'ordinamento sportivo, quali:

- titolari di partita iva
- collaborazioni endoassociative sportive (compensi sportivi e collaborazioni amministrativo – gestionali)
- associati in partecipazione con apporto di lavoro ANCORA ATTIVE
- collaboratori occasionali
- prestazioni di natura occasionale accessoria: PRESTO
- indennità di carica
- lavoro gratuito

LAVORATORI AUTONOMI

Quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente.

(art.2222 cc)

come i titolari di partita iva

LAVORATORI AUTONOMI

- Conferimento d'incarico
- Emissione fattura
- Versamento contributi previdenziali
- Assicurazione professionale
- Assicurazione contro gli infortuni

MAESTRI DI SCI

- Professionisti titolari di partita iva
- Albo professionale
- Ai fini previdenziali sono considerati Commercianti INPS

BAGNINI

- Attività sportiva?
- ISTRUTTORI DI NUOTO

MAESTRI DI TENNIS

- Attività commerciale
- Sono soggetti iva
- Ai fini previdenziali?
 1. Gestione separata INPS professionisti senza cassa
 2. Artigiani dello sport
 3. Iscrizione ex Enpals
(istruttori, personal trainer, accompagnatori turistici, ...)
- INAIL
- Possono essere instaurate anche Collaborazioni occasionali

LE COLLABORAZIONI AMMINISTRATIVO - GESTIONALI

La disciplina fiscale dei compensi sportivi si applica anche ai rapporti qualificabili come collaborazioni amministrativo – gestionali, ossia **“ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche”**.

Questa tipologia di rapporti può essere instaurata dalle associazioni e società sportive dilettantistiche e dalle Federazioni, Discipline sportive associate ed Enti di promozione sportive riconosciuti dal CONI. Sotto il profilo degli adempimenti, il Ministero del Lavoro (Circolare del Ministero del Lavoro del 14/02/2007) ha previsto che per poter attivare questa forma di collaborazione, sia in ogni caso necessario effettuare la comunicazione preventiva di instaurazione del rapporto al Centro per l'impiego, pena l'applicazione di una sanzione pecuniaria amministrativa.

COLLABORAZIONI OCCASIONALI

- Contratto di lavoro
- Ricevuta di prestazione occasionale
- Applicazione della ritenuta d'acconto 20%
- Versamento della ritenuta d'acconto entro il giorno 16 del mese successivo al pagamento
- Certificazione Unica
- Modello 770
- Con obbligo contributivo alla gestione separata INPS in caso di superamento del limite annuale individuale del percettore di € 5.000

LE COLLABORAZIONI ENDOASSOCIATIVE SPORTIVE

COMPENSI SPORTIVI

- Il nostro ordinamento riconosce alle associazioni e società sportive dilettantistiche la possibilità di erogare i c.d. “**compensi sportivi**”, redditi assoggettati ad un regime particolarmente agevolato (L.342/2000- art.67 TUIR)
- Il fondamento di tale regime speciale risiede, storicamente, nella circostanza che l’ordinamento sportivo prevede che nel solo settore professionistico c’è prestazione lavorativa. Poiché la natura professionistica – e viceversa dilettantistica – non è definita in base all’entità economica dei compensi percepiti, ma rimessa alla circostanza che la Federazione competente per quella disciplina abbia riconosciuto al proprio interno un settore professionistico, ne consegue che in buona parte del mondo sportivo – ossia nel mondo dello sport dilettantistico – si ricorre all’erogazione dei c.d. **compensi sportivi**.
- Sul tema, il Governo, ha incaricato il Coni di valutare la revisione della Legge sul professionismo sportivo, ed abbia al contempo dichiarato il suo appoggio al Disegno di Legge A.C. 1680 contenente “Disposizioni per il riconoscimento e la promozione della funzione sociale dello sport nonché delega al Governo per la redazione di un testo unico delle disposizioni in materia di attività sportiva” che affronta anche il tema dei compensi sportivi.
- A ciò si aggiunge l’esigenza, manifestata anche dal Ministero del Lavoro e dall’INPS, di riformare l’istituto introducendo progressive forme di tutela per i collaboratori sportivi.

LE COLLABORAZIONI ENDOASSOCIATIVE SPORTIVE

COMPENSI SPORTIVI

•Si tratta di **compensi riconosciuti ad istruttori sportivi, tecnici, arbitri, responsabili di manifestazioni sportive dilettantistiche, atleti e figure analoghe**. La disposizione che li definisce l'art.67 del Testo Unico delle Imposte sui redditi, ai sensi del quale sono **redditi diversi**, se non conseguiti nell'esercizio di professioni ne derivanti da un rapporto di lavoro dipendente, quelli "erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali, dall'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (UNIRE), dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegue finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto".

•Come chiarito dalla Legge 14/2009, nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche devono essere ricomprese attività quali "la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica". L'erogazione del compenso sportivo **non** è pertanto subordinata alla circostanza che il percipiente collabori alla realizzazione di una manifestazione *agonistica*, essendo compreso nel concetto di esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche anche l'attività didattica non è finalizzata all'agonismo, **ma è necessario che l'introito percepito non sia riconducibile ad una attività professionale né derivi, nei fatti, da un rapporto di lavoro subordinato**.

LE COLLABORAZIONI ENDOASSOCIATIVE SPORTIVE

COMPENSI SPORTIVI

I percettori di compensi sportivi **non devono versare contributi previdenziali (INPS) né contributi assicurativi (INAIL) in relazione a questo tipo di introiti, come chiarito da entrambi gli Istituti.**

Non vi è obbligo di comunicazione preventiva al centro per l'impiego.

Permangono dubbi in merito alla disciplina ex ENPALS, Istituto previdenziale competente con riferimento al settore sportivo ed ora confluito all'interno dell'INPS. Il Decreto 15 marzo 2005 individua infatti tra i soggetti assicurati obbligatoriamente presso l'ex Enpals gli "impiegati, operai, istruttori e addetti agli impianti e circoli sportivi di qualsiasi genere, palestre, sale fitness, stadi, sferisteri, campi sportivi, autodromi".

Successivamente l'Istituto ha chiarito che l'obbligatorietà dell'iscrizione sussiste a prescindere dalla natura giuridica - subordinata o autonoma - del rapporto di lavoro di tali collaboratori ed ha altresì sottolineato che i compensi sportivi non si possano qualificare come redditi diversi, e conseguentemente siano da assoggettare a contribuzione ex Enpals, nel caso in cui l'importo percepito sia tale da non potersi qualificare più come marginale.

La questione non è stata ancora chiarita ed il Ministero del Lavoro (nota del 21/2/2014) ha dichiarato di volersi fare promotore, d'intesa con l'INPS, di iniziative di carattere normativo volte ad una graduale introduzione di forme di tutela previdenziale nei confronti di chi opera in compenso sportivo.

Il Ministero ha quindi indirizzato gli organismi di vigilanza a concentrarsi su **realità sportive profit**, in quanto tali ovvero in quanto considerate tali dall'Agenzia delle Entrate a seguito di accertamento fiscale, fatte salve le contestazioni relative ai percettori compensi sportivi che nei fatti siano qualificabili come lavoratori subordinati.

LE COLLABORAZIONI ENDOASSOCIATIVE SPORTIVE

COMPENSI SPORTIVI

Anche i **dipendenti pubblici** possono instaurare questa tipologia di collaborazione purché lo comunichino all'amministrazione di appartenenza.

A differenza delle collaborazioni in altri contesti associativi, dove è necessario acquisire l'autorizzazione del superiore gerarchico, in ambito sportivo sarà infatti sufficiente la comunicazione e gli interessati potranno percepire i c.d. compensi sportivi (ex art.90, comma 23, Legge 289/2002, con riferimento a chi opera nell'ambito di società e associazioni sportive dilettantistiche).

Nel caso in cui la collaborazione sia instaurata con Enti/Federazioni, si ritiene invece necessario acquisire l'autorizzazione allo svolgimento di detta attività, in luogo della mera comunicazione, in quanto la norma citata fa espresso riferimento alle sole collaborazioni con associazioni e società sportive dilettantistiche.

ADEMPIMENTI A CARICO DEL SODALIZIO

- Il rapporto non richiede obbligatoriamente la sottoscrizione di un contratto ma si ritiene opportuno redigere una **lettera di incarico**.
- Il sodalizio sarà chiamato a versare le ritenute fiscali qualora il compenso complessivamente percepito dall'interessato superi i 10.000 € annui. (i precedenti 7.500€)



Con la legge di bilancio 2018, la **no tax area** è passata dal limite di 7.500 euro annui a quello di 10.000 euro. Questo significa che i compensi indennità o premi al di sotto di questa cifra sono esenti da contributi previdenziali e IRPEF.

Con questi presupposti, è utile considerare che, ad oggi, la legge che regola questo tipo di forme contrattuali prevede:

- Esenzione da imposte e contributi previdenziali per compensi al di sotto dei €10.000;
- Ritenuta del 23% a titolo di imposta per compensi compresi tra €10.000,01 e €30.658,38; Eventuale Addizionale regionale
- Ritenuta del 23% a titolo di acconto per compensi al di sopra dei €30.658,38. Addizionale Regionale

ADEMPIMENTI A CARICO DEL SODALIZIO

Il versamento sarà effettuato entro il 16 del mese successivo a quello in cui si verifica il superamento del citato tetto, utilizzando il modello F24. Considerata l'impossibilità per il sodalizio di avere conoscenza diretta dell'importo complessivo dei compensi percepiti dall'operatore, sarà necessario **far certificare al prestatore la sussistenza dei requisiti per non applicare la ritenuta fiscale.**

L'anno successivo il sodalizio provvederà ad emettere il certificato dei compensi erogati nei casi in cui abbia operato ritenute fiscali. Potrà rilasciare la Certificazione anche nei casi in cui non abbia operato dette ritenute ma è di particolare importanza evidenziare che i compensi erogati non concorrono alla formazione del reddito imponibile del percipiente, onde evitare che chi effettua l'assistenza fiscale li possa inserire nel reddito complessivo dell'interessato.

Modello 770.

GLI ADEMPIMENTI A CARICO DEL PERCETTORE

- L'istruttore sportivo è tenuto ad emettere una ricevuta fiscale – non soggetta ad IVA ma a marca da bollo (€ 2,00) quando l'importo superiore ad €77,47 in relazione al compenso percepito.
- Nella ricevuta autocertificherà l'eventuale superamento – o meno – della franchigia di euro 10.000.
- Al fine di ottenere invece un rimborso per le spese sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale e debitamente documentate necessario che l'interessato presenti all'associazione una richiesta di rimborso allegando le relative pezze giustificative. Si ricorda che tali importi non concorrono a formare il reddito del percipiente. Anche in questo caso sulla quietanza del rimborso spese di importo superiore ad € 77,47 sarà necessario apporre la marca da bollo (€ 2,00).

LE INDENNITA' DI CARICA

Le associazioni possono riconoscere indennità di carica a chi riveste un **ruolo elettivo**, salva diversa disposizione introdotta nel proprio statuto.

E' altresì preclusa la possibilità di erogare indennità di carica alle associazioni che ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche, salvo che il sodalizio **non** sia iscritto nel Registro delle associazioni di promozione sociale o nell'anagrafe delle Onlus. A prevederlo è l'art.6 del DL 78/2010.

Detta indennità si qualifica, ai sensi dell'art.50 comma 1, lett. c) del TUIR, come **reddito assimilato a quello di lavoro dipendente** e risulta pertanto soggetto al regime fiscale, previdenziale ed assicurativo.

In alcuni contesti associativi ai componenti del Consiglio Direttivo sono riconosciuti compensi sportivi e non indennità di carica. E' essenziale che detti emolumenti ineriscano *effettivamente allo svolgimento di attività sportive dilettantistiche* e non siano invece erogati come compenso per l'attività prestata in qualità di componenti dell'organo direttivo, atteso il diverso regime fiscale e previdenziale di queste due tipologie di collaborazione.

I CALCIATORI

I VOLONTARI

- All'interno del sodalizio è lecito – ed auspicabile – che i soci offrano la propria collaborazione **a titolo gratuito, intendendo tali quelli che operano volontariato.**
- Nel momento in cui si manifesta tale volontà non sorge alcun rapporto giuridicamente rilevante che giustifichi pretese tra l'associazione ed il volontario.

I VOLONTARI

- **LEGGE 11 agosto 1991, n. 266**
- **Legge-quadro sul volontariato. [GU Serie Generale n.196 del 22-08-1991](#)**
- **note: Entrata in vigore della legge: 06-09-1991**

Art. 2.

Attività di volontariato

- 1. Ai fini della presente legge per attività di volontariato deve intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, tramite l'organizzazione di cui il volontario fa parte, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.**
- 2. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere soltanto rimborsate dall'organizzazione di appartenenza le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dalle organizzazioni stesse.**
- 3. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'organizzazione di cui fa parte.**

I VOLONTARI

- Al fine di evitare possibili controversie, può in ogni caso essere utile far sottoscrivere al socio una dichiarazione di lavoro volontario oppure attivare l'elenco dei soci volontari, dagli stessi sottoscritto.
- E' consigliabile una polizza assicurativa contro infortuni e RCT.
- Non è prevista la comunicazione on line al centro per l'impiego, né assicurazione INAIL, né versamento contributi INPS.

I VOLONTARI

- Compatibile con l'assunzione di un impegno a titolo gratuito è il riconoscimento del rimborso delle spese sostenute in nome e per conto dell'associazione. Tale rimborso spese è opportuno che sia *previamente autorizzato* (di norma dal Consiglio Direttivo) ed necessario che sia giustificato dalla relativa documentazione contabile (fatture, scontrini, titoli di viaggio...). Nella richiesta di rimborso è necessario indicare con chiarezza la causale della richiesta di rimborso (es: trasferta per partecipazione al Torneo Pluto) al fine di dimostrare l'inerenza del costo sostenuto.
- **Indennità di trasferta.(?)** Se la trasferta comporta l'utilizzo dell'automobile propria, si può riconoscere una indennità chilometrica che potrà essere quantificata adottando un parametro uguale per tutti ovvero potrà essere riconosciuto il c.d. rimborso definito dalle tabelle ACI che prendono in considerazione il veicolo utilizzato. L'importo dovrà in ogni caso essere pari o inferiore a quanto desumibile dalle tabelle ACI.

CERTIFICATO PENALE PER CHI SVOLGE ATTIVITA' CON MINORI

A partire dal 6 aprile 2014, le Associazioni che attivano contratti di lavoro, di natura autonoma o subordinata, per collaborazioni che comportino contatti diretti e regolari con minori, devono chiedere il certificato penale del casellario giudiziale, dal quale risulti l'assenza di condanne per reati legati allo sfruttamento sessuale dei minori (ex art.2 del D.Lgs. n.39/2014). Sull'argomento è intervenuto a più riprese il Ministero di Giustizia e viene infatti chiarito che:

- l'obbligo sorge soltanto con riferimento alla stipula di un contratto di lavoro ma non sorge con riferimento a forme di collaborazione che non si strutturano all'interno di un definito rapporto di lavoro, con conseguente esonero per volontari e percettori compensi sportivi;
- necessario presentare l'istanza esclusivamente con riferimento all'instaurazione di nuovi rapporti di lavoro;
- il certificato penale deve essere richiesto direttamente ed esclusivamente dal datore di lavoro (ossia il presidente dell'associazione) o da persona dallo stesso delegata, mediante apposita modulistica;
- in attesa del recepimento del certificato, il datore di lavoro può comunque procedere all'assunzione, richiedendo al lavoratore un'autocertificazione;
- la richiesta del certificato deve essere presentata esclusivamente nel momento in cui si instaura il rapporto di collaborazione, non deve essere rinnovata a meno che la collaborazione non si concluda per poi essere riattivata.

CERTIFICATO PENALE PER CHI SVOLGE ATTIVITA' CON MINORI

- Tali indicazioni in ogni caso non possono derogare rispetto al dettato normativo da cui emerge che:
- 1) il certificato deve essere richiesto con riferimento a tutti i collaboratori, volontari e percettori compensi sportivi inclusi (in caso contrario non si comprenderebbe per quale motivo sia stato previsto l'obbligo per il "soggetto che intenda impiegare al lavoro una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate");
- 2) la sanzione pecuniaria amministrativa (da 10.000 a 15.000 euro) si applica solo nei confronti di chi abbia omesso di chiedere il certificato penale quando viene instaurato un vero e proprio rapporto di lavoro (la norma in questo caso fa infatti riferimento al "datore di lavoro").

LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

- Gli adempimenti previsti dalla legge in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. n.81/2008), riguardano anche le associazioni sportive dilettantistiche e sono diversamente definiti a seconda delle tipologie di collaborazione di cui l'associazione beneficia. Gli adempimenti possono essere sinteticamente ricondotti alle seguenti attività:
 - 1. elaborare il documento di valutazione dei rischi ed implementare le misure necessarie a prevenire detti rischi nella gestione delle attività e nell'utilizzo della struttura;
 - 2. garantire una corretta informazione sui rischi;
 - 3. conferire i diversi incarichi contemplati dalla legge (responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, medico competente, addetto anti incendio e primo soccorso) e garantire la formazione dei relativi incaricati;
 - 4. garantire la formazione della generalità dei lavoratori (come definita dall'Accordo Stato-Regioni adottato il 21/12/2011).

LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Qualora l'associazione si avvalga della collaborazione di lavoratori si renderà necessario espletare tutti gli adempimenti previsti dalla legge.

Ai lavoratori riconducibili alle seguenti categorie, ossia:

- 1.lavoratori autonomi**
- 2.volontari**
- 3.percettori compensi sportivi ...**

LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

...si applicano esclusivamente le disposizioni di cui agli articoli 21 e 26 del D.lgs. 81/2008, in virtù delle quali gli adempimenti diventano quindi i seguenti:

- a) i collaboratori sono chiamati ad utilizzare attrezzature di lavoro a norma e a munirsi di dispositivi di protezione individuale (es: scarpe anti infortunio), nonché dovranno essere muniti di tessera di riconoscimento con fotografia qualora svolgano l'attività in regime di appalto o subappalto;
- b) l'associazione dovrà fornire ai collaboratori dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui sono chiamati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività e, con riferimento ai soli lavoratori autonomi, dovrà valutare "l'idoneità tecnico-professionale" dei collaboratori in relazione ai servizi affidati.

LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Nel caso in cui l'associazione utilizzi un impianto di proprietà di terzi, e non si configuri come gestore dell'impianto medesimo ma come mero utilizzatore, l'obbligo di garantire la sicurezza sarà assolto mediante l'impegno a rispettare le prescrizioni d'uso dell'Ente proprietario o del gestore che ne hanno valutato i rischi ed hanno approntato le misure di prevenzione volte alla gestione delle emergenze e degli incendi (in tal senso Regione Veneto parere 22/06/2010). A prescindere dall'applicazione integrale, o meno, del citato Decreto, è opportuno ricordare che resta in ogni caso in capo alle associazioni il dovere di assicurare la sicurezza all'interno dell'impianto sportivo dove viene svolta l'attività.

- ENPALS
- SPORTASS – OBBLIGO ASSICURATIVO DEGLI SPORTIVI DILLETTANTI
- RESPONSABILITA':
- CONTRATTUALE
- ETRACONTRATTUALE
- DELL'ATLETA
- DELL'ISTRUTTORE
- TRA ASSOCIAZIONE E ISTRUTTORE
- DELL'ASSOCIAZIONE EX ART. 2049 C.C.
- DEL DIRIGENTE DELL'A.S.D. NON RICONOSCIUTA
- DELL'ORGANIZZATORE DELLE GARE E DELLE MANIFESTAZIONI
- DELLE COSE IN CUSTODIA
- PER L'ESERCIZIO DI ATTIVITA' PERICOLOSE
- CONTRO LA PEDOFILIA
- CERTIFICATO MEDICO

Grazie per la Vostra attenzione.

Buon Natale e ci rivediamo nel 2019!

Marta e Luigino

